



COMUNE DI CALCINAIA
PROVINCIA DI PISA

**REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI ACCESSO
ALL'AREA DI SGAMBATURA PER CANI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 5 del 20.03.2024

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e Principi del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Oneri e obblighi per i fruitori dell'area

Art. 5 - Divieti specifici

Art. 6 - Apertura dell'area

Art. 7 – Manutenzione delle aree

Art. 8 - Modalità di gestione delle Aree

Art. 9 – Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 10 - Responsabilità

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e Principi del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di "sgambatura per cani" presenti sul territorio comunale, debitamente recintate, in cui i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 2 – Definizioni

a) Area sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, in cui è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3- Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano alle aree di sgambatura per cani, adeguatamente segnalate. Qualora l'area di sgambatura sia suddivisa in sotto aree corrispondenti alle diverse taglie dei cani, le previsioni regolamentari si intendono riferite ad ognuna delle sotto aree.

Art. 4- Oneri e obblighi per i fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani. Il cane non può entrare non accompagnato dal proprietario/conduttore.
2. E' vietato l'accesso ai cani privi di microchip di identificazione all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.
3. Ciascun proprietario/conduttore potrà portare all'interno dell'area di sgambatura un solo cane per volta.
4. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambatura devono portare al seguito il guinzaglio per trattenere i loro cani, utilizzandolo ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
5. I proprietari/conduttori, devono provvedere all'utilizzo di apposita museruola qualora necessario. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.
6. I minori di anni 14 possono entrare nell'area se accompagnati da un genitore/tutore solo se nell'area non sono presenti altri cani.
7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non si evidenzino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.

9. I proprietari/conduuttori ed i propri cani possono permanere nell'area di sgambatura per un periodo massimo di trenta minuti nel caso in cui altri cani, incompatibili con la permanenza di altri esemplari già all'interno dell'area, stiano aspettando di accedere; a tal fine, se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai trenta minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, i proprietari/conduuttori interessati ad accedere possono chiedere a quelli già all'interno di fuoriuscire, assieme ai propri cani, dall'area, così da consentire un altrettanto periodo di sgambatura del cane del soggetto richiedente.
10. L'accesso contemporaneo alle aree o sotto aree è consentito ad un massimo di DIECI cani, purché ben socializzati tra di loro
11. E' vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo del calore ovvero ai cani maschi particolarmente eccitabili.
12. In presenza di più cani contemporaneamente presenti nell'area di sgambatura, è vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
13. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
14. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) ricoprire le buche scavate dal proprio caneIn tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.
15. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità di una fruizione completa da parte di tutti i cittadini.
16. Ad esclusione dei c.d. "premi di natura alimentare", è vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare la competizione fra gli stessi. E' altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
17. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita; coloro che accedono all'area devono adottare ogni accorgimento al fine di evitare episodi di fuga dei cani e, pertanto, devono sempre verificare la corretta chiusura dei cancelli, condurre i cani nell'area al guinzaglio e liberarli solo nel momento in cui i cancelli di accesso alla stessa siano chiusi.
18. Ai proprietari/conduuttori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia.
19. Qualora l'area di sgambatura sia suddivisa in "area per piccola taglia" e area "grande e media taglia", i proprietari/conduuttori dovranno accedere nell'area corrispondente alla taglia del proprio cane.

Art. 5 - Divieti specifici

1. Non è consentito introdurre all'interno dell'area di sgambatura i cani che abbiano meno di tre mesi di età e cani con malattie trasmissibili.
2. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nel Registro di cui all'art. 3 Ordinanza Ministero della Salute 3 Marzo 2009.
3. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo secondo la definizione di cui all'art. 47 del

Nuovo Codice della Strada, nonché velocipedi e macchine per uso di bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi espressamente autorizzati e delle macchine per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

4. Parimenti è vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
5. E' vietata la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti dei cani. I proprietari/conduuttori dei cani devono vigilare al fine di evitare tali situazioni.

Art. 6 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni le aree sono fruibili tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 20,00, con possibilità di restringimento orario nel periodo invernale o ampliamento nel periodo estivo. L'Amministrazione comunale può disporre chiusure straordinarie delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni, iniziative legate agli animali e operazioni di manutenzione.
2. In caso di condizioni meteorologiche avverse o qualora insorgessero problemi di ordine igienico-sanitario e di incolumità per i cittadini, l'accesso alle aree di sgambatura potrà essere temporaneamente sospeso.

Art. 7 - Manutenzione delle aree

1. Il Comune provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a sgambatura.
2. Il Settore Tecnico effettuerà periodicamente dei sopralluoghi al fine di accertare lo stato dei luoghi e programmare gli interventi necessari.

Art. 8 - Modalità di gestione delle aree

1. L'Amministrazione comunale potrà dare vita ad accordi con Associazioni di Volontariato o con Associazioni Sportive Dilettantistiche o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole Aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle suddette Associazioni coinvolte nella gestione delle Aree.
2. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e le suddette Associazioni o i privati cittadini sarà regolato da apposita convenzione.
3. La gestione delle aree comprende l'apertura e la chiusura dei cancelli, l'organizzazione di eventuali iniziative e/o manifestazioni che riguardino il mondo cinofilo, la segnalazione di danni, di comportamenti scorretti, di utilizzo delle aree non in linea con quanto consentito dal regolamento.

Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze dell'ordine.
2. Ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 10 - Responsabilità

In relazione alla responsabilità civile e penale del proprietario di un animale si raccomanda l'opportunità che i cani siano assicurati per la responsabilità civile. Si rinvia alle disposizioni contenute all' art. 2052 del C.C. e agli artt. 590 e 672 del c.p.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti per legge.